

Avviso

Sospensione del pagamento dei finanziamenti a favore delle microimprese, Partite IVA e PMI in conseguenza dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, ai sensi dell'art. 56 DL "Cura Italia" e sue modifiche ed integrazioni.

Si informa la gentile clientela che il comma 248 art.1 della Legge di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" n. 178, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020, ha ulteriormente prorogato **dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021** (ovvero dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 per le imprese del comparto turistico) la misura di moratoria straordinaria dei finanziamenti introdotta a favore delle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi della pandemia di Covid-19 dall'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia), convertito con Legge 24 aprile 2020 n.27, come modificata dall'art. 65 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.203 del 14 agosto 2020 e convertito con Legge 13 ottobre 2020 n. 126.

A seguito di quanto sopra:

- a) per le **aperture di credito** a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati in tutto o in parte non potranno essere revocati fino al **30.06.2021**;
- b) per i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30.06.2021, i contratti sono prorogati alle medesime condizioni fino al **30.06.2021**;
- c) per i **finanziamenti con rimborso rateale** in scadenza prima del 30.06.2021, il pagamento delle rate è sospeso fino al **30.06.2021**.

La proroga opera **automaticamente**, senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di **rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria**, da far pervenire al soggetto finanziatore **entro** il termine del **31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese turistiche)**.

La **rinuncia** dovrà essere inviata al nostro Centro Territoriale su carta libera, datata e firmata dal soggetto avente facoltà, anticipando l'invio con un contatto telefonico/e.mail col Centro Territoriale stesso (contatti di dettaglio nella pagina: <http://www.mpscapitalservices.it/AreaMedia/MediaKit/Emergenza+epidemiologica+da+COVID-19.htm>)

In **alternativa**, sarà possibile inviare tale dichiarazione anche a mezzo **posta elettronica** all'indirizzo e-mail creato per la gestione dell'emergenza COVID: emergenza.covid19.mpscs@postacert.gruppo.mps.it

Le microimprese, le piccole e medie imprese, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi dotati di partita IVA, che non hanno in precedenza richiesto la sospensione, **possono richiederla fino al 31 gennaio 2021** (comma 250 art.1 L.178), presentando una autocertificazione che dichiari la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell'emergenza COVID-19.

Nell'ipotesi di richiesta di sospensione **del pagamento delle rate in scadenza prima del 30 giugno 2021** (per intero o della sola quota capitale) di finanziamenti a rimborso rateale, il piano di ammortamento verrà dilazionato per un periodo corrispondente.

L'importo complessivo delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi per commissioni o spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Qualora la richiesta di sospensione riguardi **l'intera rata**, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi, gli interessi maturati sul periodo di sospensione, calcolati sul capitale residuo alla data di sospensione al tasso indicato in contratto, saranno rimborsati **a partire dalla prima rata scadente** dopo il termine di sospensione e verranno corrisposti unitamente alle rimanenti rate. Se il mutuo è a tasso variabile, l'ammontare degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà comunicato alla fine del periodo stesso. Su detti interessi non si applicherà alcuna capitalizzazione periodica.

Qualora la richiesta di sospensione riguardi **la sola quota capitale**, per tutta la durata della sospensione la parte finanziata sarà tenuta a corrispondere alle scadenze prefissate gli interessi maturati al tasso pattuito e calcolati sul debito residuo.

Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all'indirizzo www.mpscapitalservices.it, nella Sezione Emergenza Covid-19. Inoltre, nella home page del sito web di Banca MPS, www.mps.it, nella sezione "COVID 19 – Iniziative e informazioni a supporto dei Clienti" sono presenti alcuni esempi ed informazioni utili per il calcolo degli effetti delle diverse scelte.

Firenze, 14 gennaio 2021